



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

**“PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE ALLA PARITA’ DI GENERE E ALLA  
PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE NELLE  
ISTITUZIONI SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE E FORMATIVE”**

**di iniziativa della consigliera**

**Eleonora Mattia**

## RELAZIONE

A distanza di dieci anni dalla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il fenomeno non accenna a diminuire e anzi pare acquisire i contorni di una vera e propria emergenza quotidiana.

In Italia ogni tre giorni si verifica un femminicidio: nel 2022 ci sono stati 120 omicidi di donne, dei quali 97 in ambito familiare o affettivo; 57 di queste hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner. Nei primi 7 mesi del 2023 le donne uccise sono state 70.

Ai dati sui femminicidi, vanno poi aggiunti i dati sulle altre violenze di genere, con gli episodi degli stupri di gruppo di Palermo e di Caivano, compiuti da parte di giovani o giovanissimi nei confronti addirittura di minori preadolescenti, che vanno a formare solo la punta di un iceberg di orrore, meglio descritto dall'Istat nella sua consistenza complessiva.

Il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila).

Ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall'ex partner.

Il 24,7% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner: il 13,2% da estranei e il 13% da persone conosciute. In particolare, il 6,3% da conoscenti, il 3% da amici, il 2,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro.

Le donne subiscono minacce (12,3%), sono spintonate o strattonate (11,5%), sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3%). Altre volte sono colpite con oggetti che possono fare male (6,1%). Meno frequenti le forme più gravi come il tentato strangolamento, l'ustione, il soffocamento e la minaccia o l'uso di armi. Tra le donne che hanno subito violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l'essere toccate o abbracciate o bacciate contro la propria volontà (15,6%), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%).

Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici. Anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei partner o ex. Gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8% fra tutte le violenze commesse da sconosciuti).

Se dai dati relativi alla violenza di genere, si passa ad indagare le cause, risulta evidente come la violenza di genere risulti legata in molti modi a un retroterra culturale temporalmente e spazialmente molto esteso e a un rapporto storicamente e socialmente connotato, quello gerarchico uomo-donna, nelle forme specifiche in cui esso è presente nelle diverse culture.

Certamente esistono tradizioni culturali particolarmente dannose, come le mutilazioni genitali permanenti sulle bambine che le privano di una sessualità propria, oppure tradizioni e leggi comunque oppressive per cui le donne non possono studiare, girare da sole, guidare la macchina, decidere una professione, scegliere lo sposo, vestirsi come credono.

Tuttavia in Europa e in Italia la violenza sulle donne è fenomeno molto diffuso e non legato a particolari condizioni di vita o a disturbi della personalità di chi la esercita: fa parte di una insospettabile normalità per cui è ancora difficile confrontarsi con il fantasma inatteso della libertà femminile. I dati parlano chiaro: la violenza di genere è presente in tutti i ceti sociali, in tutte le età, livelli di istruzione e benessere economico

La stessa Convenzione di Istanbul, riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione, sottolinea come il raggiungimento della parità di genere *de jure* e *de facto* sia un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.

Risulta dunque evidente come l'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze sia essa stessa, a sua volta, uno strumento fondamentale per la prevenzione della violenza sulle donne basata sul genere: incoraggiando da un lato il superamento di ruoli e stereotipi e, dall'altro, una visione delle differenze come ricchezza e non come fondamento di una presunta gerarchia e quindi di discriminazioni, essa disinnesci *ab origine* la cultura di cui si nutre la violenza.

In particolare, all'articolo 14, la Convenzione di Istanbul evidenzia come la prevenzione della violenza di genere non possa che partire dai banchi di scuola, impegnando le parti a "intraprendere le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi".

A distanza di 10 anni dall'assunzione di questo impegno da parte dell'Italia, evidentemente, troppo poco è stato fatto, se l'8 marzo 2022 l'Unicef ha dovuto lanciare una petizione intitolata "No alla violenza di genere: insegniamolo tra i banchi", per affermare ancora una volta che "per prevenire la violenza sulle donne occorre educare alla parità di genere" e per chiedere al Ministero dell'Istruzione di "consolidare l'insegnamento della parità di genere a scuola".

E oggi, a distanza di altri 2 anni, dopo gli stupri di Palermo e di Caivano, siamo ancora a questo punto. Tutti i commentatori e gli addetti ai lavori più autorevoli insistono sul fondamentale ruolo educativo della scuola per l'affermazione della parità di genere ed il contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere.

In attesa che queste tematiche vengano incluse in maniera stabile nei programmi scolastici da una legislazione di livello statale, competente in via esclusiva relativamente alle "norme generali sull'istruzione", quello che la Regione Lazio può e deve fare è promuovere l'educazione e la formazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere,

sostenendo gli istituti scolastici, educativi, universitari e formativi che vogliano includere tali tematiche nei propri Piani dell'Offerta Formativa.

La proposta di legge consta di 6 articoli.

L'articolo 1 esplicita proprio queste finalità, richiamandosi esplicitamente, oltre che ai principi di non discriminazione e al diritto all'istruzione sanciti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali UE e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, proprio a quell'articolo 14 della Convenzione di Istanbul dianzi citato, che sottolinea il ruolo educativo delle scuole su queste tematiche, nonché all'articolo 1, comma 16, della riforma scolastica del 2015 (L. 107/2015), a norma del quale "Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni".

L'articolo 2 chiarisce i progetti e le iniziative da attuare presso gli istituti scolastici, universitari e formativi, che la Regione promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di finanziamenti, per la realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione da svolgersi, anche in orario extra-curricolare, con il coinvolgimento dei diversi attori della "comunità educante". Tra queste attività rientrano non solo quelle rivolte agli studenti, ma anche quelle rivolte alla formazione del personale scolastico e universitario (dirigenti, docenti, personale ATA).

L'articolo 3 ricomprende tra i beneficiari delle attività di promozione e di finanziamento non solo le istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie, ma anche le istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi triennali di istruzione e formazione (IeFP) ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere e gli istituti penali per i minorenni.

I requisiti, i criteri e le modalità per l'erogazione di questi finanziamenti saranno individuati nello specifico da un'apposita deliberazione della Giunta regionale, che dovrà indicare anche i requisiti di competenza degli operatori che opereranno direttamente a contatto con gli studenti.

Al fine di ottenere il maggior coinvolgimento possibile delle istituzioni educative e formative, l'articolo 4 incarica la Giunta di promuovere la stipula di appositi protocolli d'intesa con il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio, l'Ufficio scolastico regionale, l'ANCI e l'UPI.

Lo stesso articolo 4 individua una serie di enti e organizzazioni operanti sia a livello istituzionale che a livello di terzo settore e privato sociale, che possono fornire le proprie competenze e la propria collaborazione per il miglior esito delle attività formative.

L'articolo 5 reca la disposizione finanziaria, che individua in euro 300.000 per ciascuna annualità del triennio lo stanziamento necessario per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di promozione e finanziamento previste dalla presente legge.

L'articolo 6, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 6 dello Statuto regionale, nonché in coerenza con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, dell'articolo 14 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), sostiene le attività delle istituzioni scolastiche, universitarie e formative che, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promuovono l'educazione e la formazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, il personale scolastico e i genitori su tali tematiche.

## **Art. 2**

### *(Progetti e attività)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove progetti e iniziative da realizzarsi presso gli istituti scolastici, universitari e formativi, volti a perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato della sessualità e dell'identità di genere.
2. La Regione sostiene, attraverso la concessione di appositi finanziamenti, le attività, sia di informazione che di sensibilizzazione, da realizzarsi, anche in orario extra-curricolare, coinvolgendo i diversi attori della comunità universitaria e scolastica e con il consenso informato dei genitori, volte a trattare, in modalità appropriate al livello cognitivo degli studenti, i seguenti temi:
  - a) la parità di genere e il superamento degli stereotipi di genere;
  - b) il rispetto delle diverse identità e orientamenti sessuali;
  - c) il contrasto nei confronti delle discriminazioni di genere, anche attraverso un uso non discriminatorio del linguaggio;
  - d) il contrasto nei confronti della violenza di genere e della violenza assistita;
  - e) la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali;
  - l) il contrasto alle discriminazioni e alla violenza nel mondo digitale, con particolare attenzione ad un uso responsabile di internet e dei social network, al rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, ai temi dell'identità e della privacy, della reputazione e della rappresentazione.
3. Tra le attività di cui al comma 2 rientrano altresì quelle volte alla formazione del personale scolastico e universitario (dirigenti, docenti, personale ATA) sui medesimi temi di cui al comma 2.

### **Art. 3**

*(Beneficiari e procedure per l'erogazione dei finanziamenti)*

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi alle attività di cui all'articolo 2:
  - a) gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
  - b) le istituzioni universitarie;
  - c) le istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi triennali di istruzione e formazione (IeFP) ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere;
  - d) gli istituti penali per i minorenni.
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia, con propria deliberazione individua:
  - a) i requisiti, i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi alle attività di cui all' articolo 2;
  - b) i requisiti in ordine alle competenze dei soggetti che, nello svolgimento delle attività di cui all' articolo 2, operano direttamente a contatto con gli studenti.

#### **Art. 4**

##### *(Intese e collaborazioni)*

1. Al fine di agevolare il coinvolgimento degli istituti scolastici, universitari e formativi di ogni ordine e grado, la Giunta regionale promuove la stipula di appositi protocolli d'intesa con il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio, l'Ufficio scolastico regionale, l'ANCI e l'UPI.
2. Le attività di cui all'articolo 2 possono essere progettate e realizzate dai beneficiari di cui all'articolo 3 anche in collaborazione con:
  - a) il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - b) il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, con riferimento alle attività da svolgersi presso gli istituti penali per i minorenni;
  - c) la Consigliera regionale di parità;
  - d) l'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4;
  - e) le strutture antiviolenza di cui all'articolo 4 della l.r. 4/2014;
  - f) le organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza di cui all'articolo 6 bis della l.r. 4/2014;
  - g) i consultori familiari;
  - h) le forze dell'ordine impegnate nel contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere;
  - i) gli altri enti pubblici e privati e gli organismi del terzo settore che abbiano tra le proprie finalità statutarie l'educazione e la formazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere.



## **Art. 5**

*(Disposizione finanziaria)*

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel Programma 08 "Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio" della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per promuovere l'educazione alla parità di genere e la prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere nelle istituzioni scolastiche, universitarie e formative" con un'autorizzazione di spesa pari a euro 300.000 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

**Art. 6**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.